



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARRARA E PAESI A MONTE

VIA CUCCHIARI 15 54033 CARRARA (MS)

Tel. 058571923 Fax 0585379902 Email MSIC822004@istruzione.it PEC MSIC822004@pec.istruzione.it

C.F. 92036110457 - Cod. Mecc. MSIC822004 www.iccarraraepaesiamonte.edu.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

- dal DPR 249 del 24/06/98 " Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dal DPR 235 del 21/11/2007 " Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti" in vigore dal 2 gennaio 2008;
- dai seguenti Atti d'indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
 - o L. n° 70/2024 del 17/05/24 - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
 - o D.Lgs. n° 99 del 12/06/25 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'art. 3 della Legge n° 70 del 17/05/24;
 - o Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
 - o N.M. n° 5274 dell'11/07/24 - Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione.
 - o C.M. n° 3392 del 16/06/25 - Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.
 - o Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
 - o Direttiva del 30/11/2007, n.104 - Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
 - o Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 - Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d'Istituto;
 - o L. n° 169 del 30 ottobre 2008;
 - o C.M. n° 100 dell'11/12/2008;
 - o DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n° 104, art. 4 - chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. Il divieto di utilizzo è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto.
 - o Legge n° 150/2024 e OM n° 3/2025 (con approvazione del 30 luglio 2025).
 - o D.P.R. 8 agosto 2025, n° 134, recante modifiche al D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti)
 - o Normativa vigente.

PREMESSA

Il presente Regolamento Disciplinare ha finalità educativa e mira a favorire la crescita civile, il rispetto reciproco, la responsabilità personale e la cultura della legalità. Le sanzioni disciplinari hanno carattere non esclusivamente punitivo ma anche riparatorio con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza delle proprie azioni e il reinserimento positivo nella comunità scolastica. La scuola, su delega della famiglia, partecipa al compito educativo dei giovani che le sono affidati. Pertanto è compito della scuola adoperarsi per prevenire i comportamenti scorretti degli alunni. Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, laboratori in orario curricolare ed extracurricolare, curvature, uscite didattiche, viaggi d'istruzione ed ogni attività scolastica) diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispetto dei loro doveri. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'eventuale inosservanza

delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

Per rendere consapevoli alunni e famiglie del processo educativo messo in atto dalla Scuola, all'inizio di ogni nuovo anno scolastico, verrà letto in classe il Regolamento Disciplinare d'Istituto al fine di:

- a) Far conoscere diritti e doveri degli studenti;
- b) Sensibilizzare gli studenti a riflettere sulle conseguenze delle azioni da loro stessi messe in campo: conoscenza delle scorrettezze/inadempienze sanzionabili all'interno della Comunità scolastica; conoscenza delle sanzioni disciplinari applicabili.

Tutte le inosservanze per il mancato rispetto del Regolamento Disciplinare saranno sempre tenute in considerazione dal Consiglio di Classe per l'attribuzione del voto di comportamento (a tal fine si allega la Griglia per l'attribuzione della valutazione del comportamento).

Al fine di improntare i rapporti scuola-famiglia alla massima trasparenza e collaborazione, i genitori, in ogni momento, possono consultare il **Registro elettronico** per avere informazioni in tempo reale sulle assenze e/o ritardi dei propri figli, sui voti, le lezioni, i compiti assegnati e i provvedimenti disciplinari.

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti all'interno della comunità scolastica. **Le sanzioni disciplinari sono discusse all'interno del Consiglio di classe, sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse, in ogni caso preso in esame dal presente regolamento, tengono conto della situazione personale dello studente e di eventuali piani didattici personalizzati (PDP e PEI).**

Ogni provvedimento è accompagnato da motivazione scritta e comunicato alla famiglia.

ART. 2 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

L'istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- l'attuazione dell'offerta formativa esplicitata nel P.T.O.F.;
- la tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale;
- un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza;
- una valutazione trasparente e tempestiva;
- iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio.

ART. 3 - DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti a:

- presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario;
- rispettare le scadenze per le giustificazioni delle assenze;
- svolgere i compiti scritti e orali assegnati ed impegnarsi nello studio;
- prestare l'attenzione necessaria e richiesta dall'attività didattica programmata;
- essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti arroganti e prepotenti;
- utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'istituto;
- avere cura dell'ambiente scolastico;
- avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;
- avere cura della propria persona, dell'igiene personale e dell'abbigliamento nel rispetto della convivenza civile;
- non compiere atti che offendono la morale e la civile convivenza e turbano la vita della comunità scolastica;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti degli ambiti in cui si vengono a

ART. 4 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le tipologie di sanzioni disciplinari applicabili agli studenti sono:

- a. **richiamo verbale** da parte del docente o del D.S.;
- b. **nota generica** sul registro elettronico da parte del docente che è tenuto a controllare che i genitori l'abbiano visualizzata.
- c. **nota disciplinare** sul registro elettronico da parte del docente che è tenuto a controllare che i genitori l'abbiano visualizzata.
- d. **comunicazione alla famiglia** da parte del docente, del Coordinatore del C.d.C o del D.S.;
- e. **deferimento al D.S.** da parte del docente o del Coordinatore del C.d.C.;
- f. **ammonizione scritta del D.S.**;
- g. **convocazione della famiglia** da parte del Coordinatore del C.d.C. o del D.S.
- h. **riparazione del danno arrecato agli arredi, ai locali e alle attrezzature didattiche**;
- i. **sospensione dalle lezioni e/o attività riparativa** (si veda ART.4-bis).
- l. **non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato** (si veda ART. 4-bis)

ART 4 -bis SOSPENSIONE DALLE LEZIONI E ATTIVITA' RIPARATIVA (attuazione D.P.R. 134/2025)

1. Le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica hanno esclusiva finalità educativa e non possono consistere in una mera interruzione della frequenza, ma sono sempre collegate a specifiche attività formative o riparative, in coerenza con quanto previsto dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134. ^[OBI]

2. Sospensioni da uno a tre giorni:

- a) In caso di sospensione dalle lezioni per una durata non superiore a tre giorni, la studentessa o lo studente è tenuto a permanere a scuola, in orario scolastico, per lo svolgimento di attività di:
- riflessione guidata sul comportamento tenuto;
 - approfondimento in materia di legalità, convivenza civile, utilizzo corretto delle tecnologie digitali, rispetto delle persone e delle cose;
 - eventuali azioni di riparazione simbolica a favore della comunità scolastica o di enti ed associazioni del territorio, previa attivazione di convenzione tra IC ed EL;
- b) Le ore di permanenza a scuola durante la sospensione sono considerate, a tutti gli effetti, ore di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, ma non incidono positivamente sulla valutazione disciplinare se non accompagnate da un effettivo cambiamento di condotta. ^[OBI]

3. Sospensioni da tre a cinque giorni:

- a) Per le sospensioni di durata da tre a cinque giorni, la sanzione comporta l'obbligo di partecipare a percorsi di cittadinanza solidale ("servizio civico"), organizzati dalla scuola anche tramite convenzioni con:
- enti del terzo settore;
 - strutture socio-assistenziali, sanitarie, educative;
 - altre istituzioni pubbliche del territorio.
- b) In mancanza di convenzioni esterne disponibili, le attività di cittadinanza solidale sono svolte a favore della comunità scolastica (cura degli spazi, supporto ad attività educative, progetti di educazione civica, ecc.), sotto la vigilanza dei docenti. ^[OBI]

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 sono progettate in coerenza con la natura dell'infrazione (ad es. episodi di bullismo, cyberbullismo, danneggiamenti, offese al personale) e sono documentate nel fascicolo personale dello studente e nel verbale del Consiglio di classe. ^[OBI]

5. Il mancato svolgimento, senza giustificato motivo, delle attività di approfondimento o cittadinanza solidale stabilite dal Consiglio di classe e formalizzate dal Dirigente scolastico costituisce ulteriore infrazione disciplinare e può comportare l'inasprimento della sanzione, fino alla non ammissione alla classe successiva, nei casi previsti dalla normativa vigente. ^[OBI]

ART. 5 MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
ART. 5.1 - PUNTUALITÀ E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI AI RITARDI La puntualità costituisce una forma di rispetto fondamentale per ogni comunità. Pertanto gli alunni sono tenuti a giungere in orario a scuola e trovarsi in classe entro l'inizio delle lezioni. E' vietato l'accesso alle aule in assenza di un docente. Lo studente che arriva in ritardo viene ammesso in classe con annotazione del ritardo e dell'ora effettiva d'ingresso sul registro elettronico. Qualora il ritardo superi i 30 minuti l'alunno viene ammesso in aula, ma si considera presente dalla seconda ora.	Nella Secondaria, al raggiungimento del settimo ritardo non giustificato, nello stesso quadrimestre, il coordinatore comunicherà l'infrazione alla famiglia nella maniera che riterrà più opportuna	Docenti Docente Coordinatore
ART. 5.2 - FREQUENTI USCITE ANTICIPATE Gli alunni potranno uscire prima della fine delle attività didattiche in caso di malessere, per seri motivi familiari o per sottoporsi a visite mediche programmate e coincidenti con l'orario delle attività didattiche, soltanto se prelevati da uno dei genitori o da un adulto autorizzato dallo stesso genitore con delega presentata all'inizio dell'anno scolastico. L'uscita anticipata dall'istituto sarà annotata sul registro elettronico dal docente presente in classe.	In caso di frequente uscita anticipata, il coordinatore contatterà la famiglia nella maniera che riterrà più opportuna per sollecitare la regolarità della frequenza anche in relazione alla validità dell'anno scolastico in corso.	Docenti Docente Coordinatore
ART. 5.3 - RIENTRO DOPO ASSENZA Al rientro da un periodo di assenza, l'alunno è tenuto a presentare al docente della prima ora la giustificazione tramite l'apposito modulo in calce al diario scolastico. L'alunno è inoltre tenuto ad informarsi dai compagni circa i compiti assegnati e le attività svolte durante il periodo di assenza.	In caso di numero elevato di assenze non giustificate tramite l'apposito modulo in calce al diario scolastico, il coordinatore contatterà la famiglia nella maniera che riterrà più opportuna per sollecitare la consegna del modulo e la regolarità della frequenza anche in relazione alla validità dell'anno scolastico in corso.	Docenti Docente Coordinatore

ART. 5.4 - CARENTI IMPEGNI DI STUDIO Le/gli alunne/i sono tenuti ad annotare sul diario i compiti, ad eseguire e portare a termine regolarmente il lavoro domestico assegnato dai docenti e a non dimenticare il materiale scolastico e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento delle attività.	Ogni singola mancanza di questo tipo verrà segnalata, come nota generica, con la dicitura <i>"Mancanza materiale richiesto: specificare materiale mancante"</i>; alla decima segnalazione, il Docente Coordinatore provvederà a comunicare le inadempienze alla famiglia nella maniera che riterrà più opportuna; la segnalazione sarà altresì registrata nella lettera infraquadrimestrale	Docenti Docente Coordinatore
ART. 5.5 - DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA SERENITÀ Le/gli alunne/i durante lo svolgimento delle lezioni, sono tenuti ad assumere un comportamento corretto. Devono evitare di disturbare ed interrompere il lavoro in classe, ripetutamente e per futili motivi (giocare, chiacchierare, ridere, lanciare oggetti, alzarsi dal banco e spostarsi all'interno dell'aula senza motivo o autorizzazione,) impedendo al docente di svolgere l'attività didattica e ai compagni di seguire con attenzione. Chiunque, con il proprio comportamento, impedisca agli altri di fruire appieno del diritto allo studio e li privi della serenità necessaria al soddisfacimento di questo fondamentale diritto, si rende responsabile di "interruzione di pubblico servizio essenziale".	Nel momento in cui la lezione viene disturbata nei modi di cui al presente comma il docente ricorre al richiamo verbale accompagnato da eventuale riflessione sul comportamento da tenersi. Alla ripresa dell'attività didattica, qualora si verificano nuovi episodi di disturbo, questi verranno segnalati con nota disciplinare sul registro elettronico. Nel caso in cui un alunno raggiunga la quinta nota disciplinare per violazione del presente articolo, il docente Coordinatore convocherà la famiglia per un incontro che verrà verbalizzato. Al raggiungimento della decima nota disciplinare per violazione di quanto al presente articolo, il docente Coordinatore chiederà la convocazione di un consiglio straordinario per la valutazione di una sanzione, non necessariamente la sospensione.	Docenti Docente Coordinatore Consiglio di classe Dirigente Scolastico

ART. 5.6 - USO DEI SERVIZI L'accesso ai bagni può essere consentito, di norma, ad un alunno/a per volta. Tali uscite tuttavia non saranno consentite nel corso dei primi due moduli, salvo situazioni particolari o di reale ed estrema necessità. I permessi per l'uso dei bagni vengono concessi dai vari docenti che si alternano nel corso della giornata in modo tale che non gravino su una stessa fascia oraria e su un'unica disciplina. Gli alunni e le alunne sono tenuti a utilizzare i bagni del piano in cui si trovano a fare lezione/ricreazione. Le alunne e gli alunni dovranno ricordare che: 1. nel bagno è consentito trattenersi per il tempo strettamente necessario; 2. i sanitari (water, lavabo, ecc.) devono essere adoperati in modo corretto dagli utenti che devono aver cura di lasciarli puliti ogni qual volta ne fanno uso; 3. carte diverse da quella igienica e gli assorbenti vanno gettati negli appositi contenitori; 4. i pavimenti non devono essere sporcati; 5. le porte e i muri non devono essere imbrattati con scritte o disegni; 6. è severamente vietato infastidire compagni/compagne.	Chiunque si renda deliberatamente responsabile di una o più infrazioni di cui al presente articolo, verrà sanzionato con nota generica o disciplinare sul registro elettronico in base alla gravità dell'episodio.	Docenti Docente Coordinatore Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
ART. 5.7 - USO SCORRETTO O NON AUTORIZZATO DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE (LABORATORI, AULE SPECIALI, PALESTRA, ARMADIETTI ECC.) Le/Gli alunne/i: 1. sono tenuti a utilizzare in modo corretto le attrezzature didattiche della scuola (laboratori, aule speciali, palestra, spogliatoi ecc.); 2. in caso di necessità o di accadimenti non previsti (es. dimenticanza di un oggetto e altro) non accedono all'aula o ad altro locale se non in presenza di un adulto che faccia parte del personale della scuola; 3. nella Secondaria, l'uso degli armadietti è consentito, previa autorizzazione del docente, il primo e l'ultimo modulo.	Chiunque faccia un uso scorretto o non autorizzato delle attrezzature didattiche, verrà sanzionato con nota generica o disciplinare sul registro elettronico in base alla gravità dell'episodio.	Docenti Docente Coordinator e

ART. 5.8 - RELAZIONE CON IL PERSONALE DELLA SCUOLA, DOCENTE E NON Gli/le alunni/e sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola: docenti, D.S., D.S.G.A., Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici. Non devono rivolgersi ad essi con espressioni irrispettose o minacciose; non devono usare mai violenza fisica.	Le mancanze di rispetto nei confronti del personale della scuola verranno sanzionate secondo il livello di gravità: - in caso di atteggiamento oppositivo, mediante rimprovero verbale da parte del docente; nel caso in cui, dopo il rimprovero verbale, tale atteggiamento oppositivo permanga, mediante nota disciplinare sul registro elettronico; - in caso di espressione o atteggiamento gravemente irrispettoso (gesti eloquenti e insulti al ruolo, alla persona), mediante nota disciplinare e convocazione del cdc straordinario con eventuale sospensione da 1 a 3 giorni.	Docenti Docente Coordinatore Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
ART. 5.9 - ABBIGLIAMENTO NON CONSONO AL CONTESTO SCOLASTICO, INCLUSE LE ATTIVITA' SVOLTE IN PALESTRA E DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI ISTRUZIONE Le/Gli alunne/i: 1. devono avere cura dell'igiene della propria persona, quale forma di rispetto per sé e per gli altri; 2. devono avere un abbigliamento sempre dignitoso ed adatto all'ambiente scolastico. In particolare, vanno evitati cappelli e cappucci ed eccessive nudità. Pertanto, sono da ritenere non consoni allo stile della scuola abbigliamento quale:	Al primo episodio di infrazione di cui al presente articolo l'alunno/a verrà sanzionato/a mediante rimprovero verbale da parte del docente di classe e/o dal D.S. Qualora si verificano nuove infrazioni, l'alunno/a verrà sanzionato con nota disciplinare sul registro elettronico.	Docenti Docente Coordinatore e Dirigente Scolastico
pantaloni eccessivamente strappati, pantaloni corti sopra il ginocchio, gonne eccessivamente corte, canottiere, maglie corte, top scollati, abbigliamento da spiaggia in genere e qualsiasi abito che riveli biancheria intima.		

ART. 5.10 - REGOLAMENTAZIONE DEI COMPORTAMENTI DELLE/DEGLI ALUNNE/I DURANTE GLI SPOSTAMENTI NELLA PERTINENZE DELLA SCUOLA (CORRIDOI, CORTILI, MENSE, ZONE COMUNI), NELLE USCITE DIDATTICHE E NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. Comportamenti da tenere durante gli spostamenti nei corridoi:

- nei plessi in cui sono presenti le aule disciplinari, durante gli spostamenti tra le stesse, gli alunni e le alunne sono tenuti a:
 - A. procedere insieme per gruppo classe;
 - B. tenere la destra;
 - C. mantenere un comportamento corretto ed educato;

2. Comportamenti da tenere in mensa:

- Gli alunni e le alunne sono tenuti a rispettare ciò che è stato regolamentato dagli addetti al servizio mensa e dai docenti presenti;

3. Comportamenti da tenere durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione:

- durante il viaggio, a discrezione dei docenti accompagnatori, è possibile utilizzare telefoni e altri strumenti tecnologici (come console, tablet e altro) per comunicare con i genitori, produrre video e foto relativi al contesto dell'esperienza in atto; tale utilizzo deve avvenire in modo lecito ai sensi dell'art. 5.17 del presente regolamento ; per ulteriori dettagli relativi all'uso dei telefoni si rimanda all'art. 5.12.
- gli alunni sono tenuti a partecipare con attenzione seguendo con interesse le spiegazioni delle guide e degli insegnanti;
- durante la visita ai musei o monumenti e le rappresentazioni teatrali o cinematografiche, gli alunni devono tenere un comportamento rispettoso verso i compagni, gli insegnanti e le figure contestuali con cui interagiscono, nonché verso l'ambiente;
- gli spostamenti da un luogo all'altro devono avvenire con ordine secondo le indicazioni del docente.

4. Inoltre per la scuola dell'infanzia e primaria si specifica quanto segue

All'interno del cortile della scuola gli/le alunni/e:

- possono giocare e passeggiare nel cortile in modo adeguato ed utilizzare il tempo che precede il suono della campanella d'ingresso per socializzare;
- non devono assumere atteggiamenti di prevaricazione, di cattivo gusto o violenti che possano arrecare un danno ambientale, fisico o psicologico ai compagni. Se ciò dovesse verificarsi, gli alunni devono denunciare al personale scolastico, personalmente o tramite i rispettivi genitori, fatti ed episodi, che possano risultare forme di bullismo o, in ogni caso, atti finalizzati a limitare la serenità e la libertà personale propria o di altri compagni (**in tal caso si fa riferimento al Regolamento d'Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo**);
- in caso di pericolo o in presenza di estranei alla scuola che agiscano in modo da arrecare danno o

Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare le mancanze di cui al presente articolo verranno sanzionate con:

- Nota generica o disciplinare sul registro elettronico e comunicazione alla famiglia
- sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni nei casi più gravi ed esclusione dalle uscite extrascolastiche.

**Docenti
Docente
Coordinatore
Consiglio di
Classe
Dirigente
Scolastico**

costituire minaccia, gli alunni dovranno recarsi all'interno dell'edificio scolastico per chiedere aiuto al personale della scuola;		
ART. 5.11 - MANCATO RISPETTO E/O DANNEGGIAMENTO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE Le/gli alunne/i: - sono tenuti a rispettare e a non danneggiare gli arredi, i muri, le aule, i laboratori e i servizi igienici; - sono tenuti a rispettare e a non danneggiare tutti i sussidi e le attrezzature della scuola.	Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal Dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare verranno sanzionate con: - rimprovero verbale e nota generica/disciplinare sul registro elettronico; - comunicazione scritta alla famiglia e invito a provvedere alla riparazione o sostituzione dell'oggetto o della struttura danneggiati; - sospensione da 1 a 3 giorni in caso di ripetizione del danno, di un danno particolarmente grave, di disegni o scritte oscene e lesive della dignità della persona. Naturalmente <u>previo accertamento della responsabilità dei fatti</u> qualora l'infrazione avvenga all'interno dei servizi igienici .	Docenti Docente Coordinatore Consiglio di Classe Dirigente Scolastico

ART. 5.12 - USO DEL TELEFONO CELLULARE O DI ALTRE APPARECCHIATURE 1. Scuola primaria Le/gli alunne/i non possono portare il telefono cellulare a scuola e durante uscite e viaggi di istruzione, salvo diversa indicazione del docente. 2. Scuola secondaria Le/gli alunne/i possono portare a scuola il telefono cellulare o altra apparecchiatura atta a riprendere suoni e/o immagini, ma è obbligatorio tenerlo spento in sicurezza nello zaino ed è assolutamente vietato usarlo (nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024) - Per quanto riguarda l'uso durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione si rimanda all'art. 5.10.	Nel caso in cui il telefono cellulare o altra apparecchiatura non sia spento/a l'alunno/a verrà sanzionato/a con una nota disciplinare. Qualora, invece, l'alunno/a venga sorpreso/a ad utilizzare il telefono cellulare o altra apparecchiatura verrà sanzionato/a con una nota disciplinare e la convocazione del cdc straordinario con conseguente eventuale sospensione da 1 a 3 giorni in base alla gravità dell'episodio. Nel caso di violazione della privacy si rimanda all'art. 5.17 e al Regolamento di Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo.	Docenti Docente Coordinatore Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
---	--	---

ART. 5.13 - COMPORTAMENTI CONTRARI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA Gli/le alunni/e: 1. sono tenuti/e ad osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni relative alla sicurezza illustrate dai docenti di classe; 2. sono tenuti/e ad osservare diligentemente le norme di comportamento durante la simulazione di abbandono dell'edificio.	L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta: - nota generica o disciplinare sul registro elettronico in base alla gravità dell'episodio. - incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.	Docenti Docente Coordinatore
ART. 5.14 - VIOLAZIONE VERBALE NEI CONFRONTI DEI PARI E DEI LORO FAMILIARI Gli/le alunni/e 1. sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di compagni della propria o di altre classi o dei loro familiari; 2. non rivolgeranno ad essi espressioni irrispettose o gesti irrispettosi.	Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal Dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare verranno sanzionate con: - rimprovero verbale e nota generica/disciplinare sul registro elettronico; - convocazione del cdc straordinario e conseguente eventuale sospensione da 1 a 5 giorni in base alla gravità dell'episodio.	Docenti Docente Coordinatore Consiglio di Classe Dirigente Scolastico

	Inoltre, si rimanda al Regolamento di Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo.	
ART. 5.15 - VIOLAZIONE O MOLESTIA FISICA NEI CONFRONTI DEI PARI Gli/le alunni/e: 1. sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di compagni della propria o di altre classi o dei loro familiari; 2. non useranno mai verso di essi molestia fisica (anche a sfondo sessuale) né violenza fisica come forma di prevaricazione intenzionale.	Le violazioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno sanzionate con: - convocazione del cdc straordinario e conseguente eventuale sospensione da 1 a 5 giorni in base alla gravità dell'episodio. Inoltre, si rimanda al Regolamento di Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo.	Docenti Docente Coordinatore Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
ART. 5.16 - INTIMIDAZIONI, MINACCE, MOLESTIE VERBALI E PRESSIONI PSICOLOGICHE NEI CONFRONTI DEI PARI LESIVE DELLA DIGNITÀ E DELLA LIBERTÀ' DELLA PERSONA Gli/le alunni/e: 1. sono tenuti/e a rispettare il diritto dei pari ad essere trattati con dignità e rispetto; 2. si asterranno da ogni tipo di molestie verbali e pressioni psicologiche (anche a sfondo sessuale) che possano colpire un compagno/a e renderlo/a vittima di soprusi ed eviteranno comportamenti che possano emarginarlo/a con la conseguenza di turbarne gravemente l'equilibrio psichico, condizionandone la fiducia in se stesso/a e la capacità di studio;	Le violazioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno sanzionate con: - convocazione del cdc straordinario e conseguente eventuale sospensione da 1 a 5 giorni in base alla gravità dell'episodio. Inoltre, si rimanda al Regolamento di Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo.	Docenti Docente Coordinatore Consiglio di Classe Dirigente Scolastico

ART. 5.17 - VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

Per privacy si intende ripresa e diffusione non autorizzate di immagini e informazioni varie, uso di oggetti e di tutto ciò che attiene alla sfera privata altrui.

Gli/le alunni/e:

1. sono tenuti/e a rispettare la privacy di tutto il personale della scuola: docenti, D.S., D.S.G.A., Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici;
2. sono tenuti/e a rispettare la privacy dei compagni della propria o di altre classi o dei loro familiari;
3. non violeranno la privacy mediante:
 - ripresa non autorizzata di immagini fisse (foto) o video e/o condivisione di immagini fisse o video non autorizzate su qualsivoglia applicazione, comprese la Classroom di classe;
 - uso di oggetti non propri (lasciati sui banchi o contenuti in zaini, tasche, astucci)
 - lettura non autorizzata di informazioni varie attinenti alla sfera privata(per es. diario, voto sulla verifica ecc.)

Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal Dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare verranno sanzionate con:

- rimprovero verbale e nota generica/disciplinare sul registro elettronico;
- convocazione del cdc straordinario e conseguente eventuale sospensione da 1 a 5 giorni in base alla gravità dell'episodio.

Inoltre, si rimanda al Regolamento di Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo.

ART. 6 – PROCEDURE DISCIPLINARI**Procedure:**

<i>Sanzione</i>	<i>Procedure</i>
Richiamo verbale	Rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – richiamo.
Nota generica	Rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – annotazione dell'ammonizione con motivazione sul registro elettronico – controllo visualizzazione del genitore da parte del docente che ha notificato la sanzione.
Nota disciplinare	Rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – annotazione dell'ammonizione con motivazione sul registro elettronico – controllo visualizzazione del genitore da parte del docente che ha notificato la sanzione.
Comunicazione alla famiglia	Rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno - comunicazione genitori tramite mail, telefono (da parte di docenti o Segreteria)
Deferimento al Dirigente Scolastico	Rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – deferimento al Dirigente Scolastico per richiamo verbale e/o convocazione famiglia per colloquio o per ammonizione scritta.

Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e convocazione della famiglia	Richiesta scritta del docente/coordinatore/c.d.c. con motivazioni – convocazione famiglia – ascolto motivazioni alunno/famiglia - verbale dell'incontro con firma dei presenti.
Riparazione del danno arrecato agli arredi, ai locali e alle attrezzature didattiche (rif. ART.5.11)	Relazione scritta sull'accaduto che ha provocato il danno da parte del docente/collaboratore scolastico - convocazione della famiglia e ascolto motivazioni alunno/famiglia - invito a provvedere alla riparazione o sostituzione oggetto o struttura danneggiati.
Sospensione dalle lezioni e/o attività riparativa	Relazione scritta sull'accaduto e proposta del docente/coordinatore/Consiglio di Classe – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C.d.C. – discussione e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo. Per le attività riparative e il numero dei giorni di sospensione si veda l'art. 4bis.
Non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato	Relazione scritta sull'accaduto e proposta del docente/coordinatore/Consiglio di Classe – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C.d.C. – discussione e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.

ART. 7 - SANZIONI ALTERNATIVE

Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero. Tali sanzioni si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento.

Il Dirigente Scolastico illustrerà all'alunno e ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sostitutive.

ART. 8 - SANZIONI ACCESSORIE

Sussistenti, a giudizio del Consiglio di Classe riunito in modalità straordinaria, i presupposti di particolare gravità alla violazione contestata all'alunno/a, è applicabile, esclusivamente per le sanzioni di cui all'Articolo 4-bis del presente regolamento, la sanzione accessoria di esclusione dalla partecipazione al viaggio di istruzione di Istituto.

ART. 9 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Saranno irrogate dal Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla legge e potranno accompagnare eventuali provvedimenti disciplinari.

ART. 10 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all'*Organo di garanzia* della scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto.

L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. L'Organo di garanzia di cui al comma 1 decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98.

Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, che decide in via definitiva.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti.

ART. 12 – ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all'ambito disciplinare e legato all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.

Nello specifico:

- decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

La normativa

L'organo di garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R. n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Nello specifico:

D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami degli studenti delle superiori o di chi ne ha interesse contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).

Composizione

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente;
- due rappresentanti dei docenti;
- due rappresentanti dei genitori.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista). L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

Le incompatibilità

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 3). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti. Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell'OdG sia il genitore o tutore dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;
- qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Procedure e tempi

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Le competenze del presidente

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. 11. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'organo di garanzia regionale

Le funzioni dell'organo di garanzia Regionale sono l'evadere e il verificare le segnalazioni e/o i reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento (Statuto delle studentesse e degli studenti), anche contenute nei regolamenti degli Istituti (funzione complementare degli organi di garanzia interni all'istituto), emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo.

Quindi, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva; la decisione è subordinata al parere vincolante dell'organo di garanzia regionale.

L'istruttoria

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Composizione

L'organo di garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto, di norma da:

- due studenti designati dal coordinamento regionale delle consultazioni provinciali degli studenti
- tre docenti
- un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (dove esistenti).

I termini del parere

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Il presente Regolamento disciplinare è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 28 gennaio 2026 con delibera n.21.